

Allegato "A" all'atto N. 7382/5711 Rep.

Statuto

"FONDAZIONE CARLO ENRICO GIULINI ETS"

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita per volontà del Conte Carlo Enrico Giulini una Fondazione denominata "Fondazione Carlo Enrico Giulini ETS".

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni), di seguito anche solo "CTS".

Art. 2 – Finalità ed attività

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha come scopo l'assistenza sociale e la beneficenza, da eseguirsi mediante attività dirette ad arrecare benefici a minori e adulti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare, scopo della Fondazione è di assistere minori e adulti di ambo i sessi, particolarmente se in condizioni economiche svantaggiate, che si trovino in situazioni di devianza o di emarginazione sociale o di disagio familiare o di svantaggio fisico e psichico al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano. Nello specifico, la fondazione intende operare nei confronti dei giovani penalizzati dal punto di vista economico e sociale, soggetti deboli quali ex detenuti, giovani stranieri con problemi di integrazione, vittime dei processi di emarginazione coinvolti in casi di dispersione scolastica, microcriminalità, forme di bullismo, abuso di sostanze, persone che hanno subito violenze.

Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, primo comma, **lettera u)** del CTS);
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, primo comma, **lettera i)** del CTS);
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, primo comma, **lettera d)** del CTS);
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, primo comma, **lettera l)** del CTS);
- 5) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, primo comma, **lettera p)** del CTS).

La Fondazione intende infatti promuovere, finanziare od attuare, anche in collaborazione con altre istituzioni ovvero sulla base di apposite convenzioni da stipulare con Enti pubblici e soggetti privati, programmi ed iniziative mirate a:

- promuovere la coesione sociale attraverso la sperimentazione di forme mature di dialogo sociale e di partecipazione, offrendo occasioni e opportunità di riscatto sociale ai soggetti disagiati, anche attraverso l'utilizzo dello sport come strumento educativo e di crescita;
- rendere le comunità locali maggiormente consapevoli delle differenze culturali e dei disagi esistenti, per favorire una migliore convivenza ed integrazione tra le persone;
- affiancare e sostenere l'azione dei nuclei familiari per consentire il mantenimento o promuovere il reinserimento degli stessi in un contesto socialmente integrato con la comunità locale, eliminando e/o contrastando tutte le componenti che portino a situazioni di emarginazione, devianza e disagio sociale, economico e psichico;
- promuovere l'apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità e quindi promuovere lo sviluppo dei talenti locali e l'attrazione di talenti creativi che versino in condizioni disagiate.

La Fondazione intende inoltre:

- promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
- collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti in evidente situazione di svantaggio fisico, psichico, economico o sociale, operanti nel proprio territorio;
- promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;
- promuovere lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
- promuovere in Italia attività di educazione allo sviluppo e di educazione interculturale rivolte al mondo della scuola e più in generale alla cittadinanza tutta;
- attuare in Italia, iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica sull'interdipendenza, la solidarietà e la cooperazione tra i popoli;
- promuovere attività culturali, gruppi di studio e comitati culturali, indire convegni, riunioni, assemblee e dibattiti, sempre relative ai propri Scopi;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza dei problemi di attualità, sociale, ambientale e culturale;
- favorire i contatti tra Enti, Associazioni, Università e movimenti interessati alla creazione di reti territoriali e agli scambi interculturali a vantaggio di soggetti disagiati.

Art. 3 – Attività diverse

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Collegio di Indirizzo, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del CTS e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata

e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui solo per sé stessa e mai a favore di terzi, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) erogare premi e borse di studio ai soggetti disagiati di cui al proprio Scopo;
- f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti ai settori d'interesse della Fondazione e dirette alle categorie svantaggiate di cui alle finalità, con precisazione che la Fondazione non potrà rilasciare titoli di studio senza le preventive autorizzazioni ministeriali;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione intangibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;
- b) dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 5 – Esercizio finanziario

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno e vi è l'obbligo di redigere il bilancio annuale e, ove necessario, il bilancio sociale.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dal Collegio di Indirizzo e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Art. 6 - Libri sociali

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS.

Tutti i membri hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.

I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti Istituzionali;
- c) Sostenitori.

Art. 8 - Fondatori e Partecipanti Istituzionali

Sono Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione.

Possono diventare Partecipanti Istituzionali, nominati tali con decisione adottata all'unanimità dal Collegio di Indirizzo, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano in misura rilevante al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e la loro qualifica è a durata illimitata, salvo revoca o dimissioni.

Art. 9 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi

mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti dell'ambito delle attività della Fondazione. I Sostenitori sono ammessi con decisione del Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10 - Esclusione e recesso

Il Collegio di Indirizzo delibera l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, ma possono recedere.

Art. 11 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Collegio di Indirizzo;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dell'Organo di Controllo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dalle vigenti normative.

Art. 12 – Collegio di Indirizzo

Il Collegio di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione. Il suo compito è quello di dettare le linee generali di attività della Fondazione e di vigilare sull'operato degli Organi della Fondazione. E' espressamente esclusa qualsivoglia delega di funzioni di amministrazione attiva al Collegio di Indirizzo.

Esso è composto dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali.

Il Collegio di Indirizzo è convocato da uno qualsiasi dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente solo con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto eventualmente previsto dal presente Statuto.

Il Collegio di Indirizzo delibera sulle materie ad esso demandate dal presente statuto e delle sue riunioni è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, scelti tra i partecipanti.

Il Collegio di Indirizzo:

- a) detta le linee generali di attività della Fondazione;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) nomina, con decisione presa all'unanimità, i Partecipanti Istituzionali;
- e) delibera l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- f) segnala alle Autorità competenti ogni azione od omissione compiuta dagli organi o dai Partecipanti della Fondazione.

Nelle delibere che hanno ad oggetto l'esclusione di un membro, quest'ultimo non ha diritto di voto.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dal Collegio di Indirizzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere rinominati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno. Deve inoltre essere convocato ogni volta che almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta scritta. La convocazione è fatta con invito scritto inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno da trattare, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare legalmente l'avvenuta ricezione della convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di tre giorni.

La convocazione potrà prevedere che l'adunanza possa svolgersi anche in più luoghi audio o audio-video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, purché chi presiede l'adunanza e chi svolge le funzioni di segretario siano nello stesso luogo (che sarà considerato quello della riunione assembleare). L'adunanza si dovrà svolgere con modalità tali che a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale alla discussione e sia consentito visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e poterne trasmettere. Le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Collegio di Indirizzo e, in particolare:

- a) elegge il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
- b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, oltre all'eventuale bilancio sociale;
- c) delega specifici compiti ai Consiglieri;
- d) delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei Sostenitori, determinando la misura del contributo minimo annuale;
- e) delibera le modifiche statutarie, trasformazioni, fusioni o scissioni, con deliberazione che deve necessariamente essere assunta con l'unanimità dei membri in carica;
- f) delibera l'accettazione di donazioni, contributi e lasciti;
- g) propone lo scioglimento della Fondazione all'Autorità competente e propone la persona del liquidatore.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed esigenza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente provvede a predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione e i bilanci preventivo e consuntivo, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo l'ordine del giorno da trattare nelle rispettive adunanze, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; adotta infine in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio.

Art. 15 – Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione ha un Organo di Controllo monocratico il cui componente deve essere scelto dal Collegio di Indirizzo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina.

All'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Scioglimento ed estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

Art. 17 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 e successivi decreti attuativi.

Firmato: Ilaria Nardi

" Alberto Valsecchi

[illegible]